



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ENTRO IL 16 AGOSTO 2009

A seguito della riforma della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/08, Testo Unico sulla sicurezza), i datori di lavoro o i dirigenti di qualsiasi settore privato e pubblico devono provvedere annualmente all'adempimento della comunicazione all'Inail del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le istruzioni operative del nuovo obbligo sono contenute nelle Circolari dell'Istituto assicuratore n.11 del 12 marzo 2009 e n.26 del 21 maggio 2009.

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione all'Inail ha cadenza annuale e va effettuata dalla singola azienda con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. In tutte le aziende, i lavoratori hanno un proprio rappresentante:

in quelle che occupano al più 15 lavoratori	il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno ovvero è individuato per più aziende nell'ambito territoriale (RLST);
in quelle che occupano più di 15 lavoratori	il RLS è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (in assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno).

In ogni caso, il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è diverso a seconda della numerosità dei lavoratori impiegati:

- ▶ un rappresentante nelle aziende, ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- ▶ tre rappresentanti nelle aziende, ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- ▶ sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende, il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

La prima scadenza per il datore di lavoro, fissata originariamente al 31 marzo 2009, successivamente prorogata al 16 maggio 2009 ed ora, salvo ulteriori proroghe, al 16 agosto 2009 obbliga, una volta conosciuto il nominativo del RLS o del RLST, a comunicarlo all'Inail, pena una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €500,00. Per gli anni successivi sarà possibile confermare la situazione già presente negli archivi ovvero procedere ad una nuova segnalazione all'INAIL.

Modalità di presentazione della comunicazione

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

La finalità della comunicazione è quella di realizzare una banca dati nazionale dei rappresentanti dei lavoratori, gestita tramite il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP). Dal sito *web* dell'Inail, è possibile registrarsi e, una volta ricevuta la *password*, che l'istituto provvederà ad inviare a mezzo posta, selezionare l'area "Punto cliente"

(http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?nfpb=true&pageLabel=PAGE_CLIENTE)

e cliccare sul modello "Dichiarazione RLS". Le aziende non assicurate all'Inail dovranno anch'esse registrarsi al sito per effettuare la comunicazione del RLS. Alternativamente, il datore di lavoro può anche decidere di non curare direttamente o a mezzo di propri dipendenti il nuovo obbligo, affidandosi ad un consulente del lavoro, che, a sua volta, una volta autorizzato all'accesso al "Punto cliente", inserirà i nominativi dei RLS per i clienti che gli hanno delegato tale compito. Terminato l'inserimento viene rilasciata all'utente una stampa della ricevuta della comunicazione, da conservare in caso di controlli. Qualora per motivi tecnici la comunicazione non potesse correttamente essere inviata con modalità telematiche, la stessa potrà essere inviata al numero di fax 800 657 657, utilizzando l'apposito modello.

Le novità del Decreto correttivo al D.Lgs. n.81/08

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 31 luglio 2009, ha approvato il testo del Decreto correttivo al Testo Unico sulla sicurezza. Il nuovo Decreto non è ancora stato pubblicato in G.U. e, pertanto, non è ancora in vigore. Si segnala che cambieranno le modalità di comunicazione del RLS. Infatti, l'art.18, co.1, lett.aa) del T.U. nella sua versione originale prevedeva che il *"datore di lavoro o il dirigente devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza"*. Il nuovo art.18, co.1, lett.aa) del T.U. sulla sicurezza prevede che *"il datore di lavoro o il dirigente devono comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza"*.

Cambieranno, pertanto, sia l'ente al quale comunicare il nominativo del RLS sia l'adempimento della comunicazione stessa, che non sarà più a cadenza annuale, ma sarà obbligatorio solo in caso di prima elezione o di cambiamento rispetto al nominativo del RLS già precedentemente comunicato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016